



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 45

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2018.

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. CAROSSO Luigi	Sindaco	Sì
2. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	Sì
3. PIN Luca	Consigliere	Sì
4. PEIRA Loris	Consigliere	Sì
5. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	Sì
6. VEGLIO Monica	Consigliere	Sì
7. MASOERO Giorgio Luigi	Consigliere	Sì
8. BARALIS Giovanna	Consigliere	Sì
9. SACCHETTO Carlo	Consigliere	Sì
10. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	Sì
11. PELLERINO Giacomina	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;
- il comma 651 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- il successivo comma 652 prevede che *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”*
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la tassa nel territorio di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018;
- si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle relative tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- si ritiene opportuno mantenere sostanzialmente le linee guida ed i coefficienti del cosiddetto metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, derogando dai coefficienti minimi e massimi di cui al DPR 158/1999 solo per la categoria 1 non domestica, per la quale i coefficienti (Kc e Kd) sono stabiliti nella misura minima ridotta del 30%, come consentito per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, che ha

stabilito, nelle more della revisione del regolamento del metodo normalizzato e per semplificare l'individuazione dei coefficienti, la possibilità di:

- non considerare i coefficienti Ka nella determinazione della quota fissa delle utenze domestiche;
- derogare ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 relative agli altri coefficienti (Kb, Kc e Kd), nella misura del 50% degli stessi;

- si ritiene altresì opportuno adeguare leggermente i vigenti coefficienti per i "Banchi di vendita all'aperto", mantenendo così invariata la tariffa, considerato anche che l'applicazione di coefficienti di altra categoria "per analogia" porterebbe ad una tariffa, tenuto conto delle peculiarità territoriali, non proporzionata all'effettiva potenzialità di produzione di rifiuti;

- l'adozione tempestiva del presente atto consentirà di procedere alla riscossione a partire da luglio p.v. in modo da soddisfare le necessità di cassa dell'ente;

Dato atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche allegato A) alla presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999, salvo la deroga di cui sopra, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio 2017, n. 232

dell'11 dicembre 2016, in corso di modifica con la Legge di Bilancio 2018, il quale prevede che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... OMISSIS... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*; tale disposizione normativa, quindi, non consente incrementi alle aliquote ed alle tariffe dei tributi comunali, fatta eccezione per la TARI;

- l'articolo 1, commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI);
- gli allegati pareri, tecnico espresso dal responsabile del servizio tributi e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
3. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: CAROSSO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 08/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

n. 7 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2018 al 23/01/2018

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 18-dic-2017
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN) Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2018

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,470	0,80	€ 37,491
2	0,98	€ 0,548	1,60	€ 74,982
3	1,08	€ 0,604	2,00	€ 93,728
4	1,16	€ 0,649	2,60	€ 121,846
5	1,24	€ 0,694	3,20	€ 149,965
6 o più	1,30	€ 0,727	3,70	€ 173,397

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	€ 0,227	1,82	€ 0,233
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	€ 0,763	6,03	€ 0,771
3	Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,526	4,16	€ 0,532
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	€ 0,382	3,03	€ 0,387
4.1	Magazzini senza vendita, ricovero mezzi, tettoie aperte, aree operative, dehors aperti di pubb.esercizi	0,37	€ 0,382	3,03	€ 0,387
5	Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,237	9,86	€ 1,261
6	Alberghi senza ristorante	0,86	€ 0,887	7,02	€ 0,898
7	Case di cura e riposo	0,98	€ 1,011	8,01	€ 1,024
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	€ 1,103	8,76	€ 1,120
9	Banche ed istituti di credito	0,58	€ 0,598	4,78	€ 0,611
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	€ 1,021	8,12	€ 1,038
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	€ 1,341	10,63	€ 1,359
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88	€ 0,907	7,20	€ 0,921
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	€ 1,072	8,52	€ 1,089
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	€ 0,691	5,50	€ 0,703
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,846	6,71	€ 0,858
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	€ 4,991	39,67	€ 5,073
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 3,754	29,82	€ 3,813
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	€ 2,135	16,99	€ 2,173
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 2,145	17,00	€ 2,174
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€ 6,249	49,72	€ 6,358
20.1	Banchi di vendita all'aperto (tariffa per 365 giorni)	17,61	€ 18,157	143,45	€ 18,343
21	Discoteche, night club	1,34	€ 1,382	11,01	€ 1,408
22	Locali agricoli	0,30	€ 0,309	2,50	€ 0,320

Cu (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse): 0,128

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00%.